COMUNE DI SUPINO

(Provincia di Frosinone)

REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI COMUNALI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 22/12/2006

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, la nomina, la composizione, il funzionamento, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni Consiliari per assicurare un ordinato svolgimento dei lavori, in applicazione dell'art. 13 dello Statuto Comunale.

ART. 2 – ISTITUZIONE

1. Il Consiglio Comunale istituisce, con apposita deliberazione, fissandone il numero e le materie di competenza Commissioni Consiliari permanenti, temporanee o speciali, tra cui le commissioni di garanzia, per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. L'istituzione è deliberata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.
2. Le Commissioni Consiliari speciali e temporanee sono disciplinate dal presente regolamento.
3. Alla istituzione delle Commissioni speciali il Consiglio Comunale procede caso per caso.
4. Alle Commissioni Consiliari permanenti possono essere attribuite le seguenti competenze: Lavori Pubblici, Manutenzione, Arredo Urbano, Progettazione, Urbanistica, Infrastrutture, Urbanizzazioni, Viabilità, Trasporti, Ambiente, Igiene Urbana, Ecologia, Politica Energetica, Protezione Civile, Sanità, Servizi Sociali, Scuola ed Istruzione, Assistenza Scolastica, Sport, Tempo Libero, Spettacolo, Turismo, Cultura, Problematiche Giovanili, Rapporti Istituzionali Internazionali, Personale, Organizzazione dei Servizi Comunali, Affari Generali, Controversie Legali, Decentramento Amministrativo, Ordine Pubblico, Bilancio e Politica Programmatica, Finanze e Patrimonio.

ART. 3 – COMPOSIZIONE

1. Le Commissioni sono composte da un minimo di tre ad un massimo di cinque consiglieri comunali, di cui rispettivamente due o tre consiglieri di maggioranza ed uno o due consiglieri di minoranza, nominati con criterio proporzionale, in relazione alle unità di ciascun gruppo. La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare spetta alla maggioranza stessa, quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza spetta alla minoranza. I nominativi dei componenti designati sono formalmente portati a conoscenza del Presidente del Consiglio Comunale, di regola entro 15 giorni dall' istituzione della commissione consiliare, o entro i termini assegnati dallo stesso Presidente del Consiglio Comunale. Il Presidente del Consiglio Comunale, con proprio decreto formalizza le nomine. La stessa modalità verrà eseguita in caso di dimissioni o di evento che reclami surrogazione.
2. Ogni componente della Commissione interviene alle riunioni quale rappresentante di Consiglieri del gruppo di appartenenza.
3. Ciascun Consigliere può far parte contemporaneamente di più Commissioni Consiliari.
4. In caso di impedimento temporaneo è ammessa, di volta in volta, la delega ad altro Consigliere prioritariamente dello stesso gruppo.
5. Le dimissioni da commissario sono presentate per iscritto al protocollo del Comune ed indirizzate al Presidente del Consiglio Comunale, sono efficaci ed irrevocabili dal giorno della loro presentazione. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazione, ma se questa è apposta, deve essere formulata in maniera chiara ed esplicita. Il Presidente del Consiglio informerà i capigruppo ed il Presidente della commissione del ricevimento delle dimissioni.
6. Il Sindaco e gli Assessori non possono essere componenti di Commissioni, per il principio di non ingerenza degli organi tra loro. I consiglieri che entrano a far parte della Giunta Comunale sono sostituiti, nella propria commissione, da altri consiglieri dello stesso gruppo.

ART. 4 - INSEDIAMENTO

1. Entro 15 giorni dal decreto di nomina di cui al precedente art. 3 comma l, il Presidente del Consiglio Comunale, con avviso scritto da recapitarsi al domicilio dei singoli componenti, provvede alla convocazione per:
   a) l'insediamento della commissione
   b) l'elezione del Presidente
   c) l'elezione del Vice Presidente.
   La seduta di insediamento di ciascuna Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale senza diritto di voto.

ART. 5 – DURATA DELLE COMMiSSIONI

Ogni Commissione resta in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale, salva diversa determinazione del Consiglio stesso. Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, i componenti cessano automaticamente dalla carica.

ART. 6 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

1. Ogni Commissione elegge, a maggioranza dei voti, nella stessa seduta, il Presidente e il Vice Presidente. Il vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

ART. 7 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente predispone il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno degli argomenti per i quali è richiesta la convocazione, convoca la Commissione, cura i rapporti con le altre Commissioni al fine del coordinamento dei lavori, cura che sia fornita la necessaria documentazione alla Commissione, cura che i risultati dei lavori della Commissione siano portati tempestivamente a conoscenza del Sindaco, del Presidente del Consiglio Comunale e dell'Assessore competente, presiede la Commissione ed assicura il buon andamento dei lavori, disciplinandone lo svolgimento.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente mantiene un comportamento imparziale, intervenendo a difesa delle prerogative della Commissione e dei diritti dei singoli Consiglieri.

ART. 8 – FUNZIONAMENTO

1. La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto, da recapitarsi al domicilio di ogni componente eletto, almeno tre giorni prima della seduta, unitamente alla indicazione degli oggetti all'ordine del giorno.
2. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato anche al Sindaco, all'Assessore competente, e per conoscenza al Presidente del Consiglio Comunale.
3. Il Presidente della Commissione potrà invitare i funzionari del Comune, amministratori e dirigenti di enti, aziende ed organismi che interagiscono con il Comune, per fornire approfondimenti sugli argomenti in discussione, e potrà altresì invitare esperti a relazionare su particolari materie di notevole complessità, senza oneri per l'Amministrazione comunale.
4. La Commissione lavora con la presenza di almeno i 2/3 dei componenti. La presenza dovrà essere accertata entro un'ora da quella indicata quale inizio della seduta, e qualora non vi sia i1 numero previsto, il Presidente dichiarerà deserta la seduta e la aggiornerà ad altra data.
5. La Commissione può nominare al proprio interno un segretario verbalizzante. Altresì alla segreteria della commissione, su istanza del Presidente, può essere assegnato un funzionario o altro impiegato comunale del Settore cui fanno capo gli argomenti e le problematiche attribuiti alla Commissione. Delle riunioni è redatto un verbale, in forma sintetica, a cura del segretario della Commissione. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Tale verbale è posto alla approvazione dei membri della Commissione stessa all'inizio della seduta immediatamente successiva. Il Segretario Comunale designa un funzionario o altro impiegato addetto al Settore. Suo compito è quello di redigere i verbali in forma succinta e di far

predisporre, su indicazione del Presidente, avvalendosi delle strutture comunali, tutto il materiale informativo perché 1a Commissione sia in grado di valutare gli argomenti da trattare.

6. Le Commissioni deliberano a maggioranza assoluta dei votanti. Per maggioranza assoluta si intende la metà più uno dei votanti; se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza è data da quel numero di voti che, raddoppiato, superi di uno il numero dei votanti.
7. La Commissione conclude i propri lavori e redige una sintetica relazione scritta, da trasmettere tempestivamente al Sindaco, all'Assessore competente, al Presidente del Consiglio Comunale nei termini assegnati e comunque entro il termine previsto dal successivo art. 9. E' facoltà dei membri che non ritengono di riconoscersi nel parere della Commissione, presentare una relazione definita "di minoranza".
8. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche ed i consiglieri sono tenuti al rispetto al segreto nei casi specificatamente stabiliti dalla legge.
9. Qualora gli argomenti rientrino nell'ambito delle materie di interesse di più commissioni, il Sindaco su proposta dei presidenti delle commissioni interessate può disporre la trattazione in seduta congiunta.
10. È facoltà del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale partecipare ai lavori della Commissione. L'Assessore competente, di regola è tenuto a partecipare ai lavori della Commissione. Essi possono intervenire per illustrare gli aspetti dei problemi all'ordine del giorno.

ART. 9 – OGGETTO E POTERI DELLE COMMISSIONI

Le Commissioni Consiliari hanno funzioni istruttorie e consultive. In particolare, hanno il compito di esaminare ed approfondire in sede referente questioni di interesse pubblico loro demandate dal Consiglio Comunale, dal Sindaco o dall'Assessore delegato. Le Commissioni possono esprimere pareri consultivi di natura non vincolante. Il parere delle Commissioni su le materie di competenza del Consiglio comunale, viene allegato alla relativa proposta di deliberazione consiliare. Le Commissioni hanno l'obbligo di fornire i pareri e gli stessi devono essere espressi entro il termine assegnato e comunque entro quello perentorio di tre giorni prima della seduta consiliare e nei casi di urgenza, da dichiararsi espressamente, entro 24 ore prima della seduta consiliare. Trascorso tale termine è in facoltà dei Consiglio Comunale passare direttamente alla trattazione dell'argomento prescindendo dal parere della Commissione o prorogare il termine, su motivata richiesta, proroga che potrà essere accordata una volta sola.

ART. 10 – DOVERI INDENNITÀ

1. Ogni consigliere componente è tenuto a partecipare ai lavori della commissione di cui fa parte.
2. Ai consiglieri componenti, che siano presenti alla seduta, è corrisposto un gettone di presenza di importo pari a quello stabilito per le sedute di Consiglio comunale.

ART. 11 – COMMISSIONI TEMPORANEE E SPECIALI

1. Il Consiglio comunale può istituire, a maggioranza assoluta dei presenti, apposite commissioni temporanee e speciali.
2. Nell'atto di costituzione, il Consiglio comunale indica i compiti speciali ed i termini entro i quali la Commissione deve rassegnare i propri lavori.
3. Le sedute ed i lavori della Commissione sono segreti.
4. Alla Commissione non è opponibile, da parte degli uffici comunali, il segreto d'ufficio.
5. Ai lavori della Commissione partecipano esclusivamente i membri della Commissione medesima. È facoltà della Commissione di convocare ad audizione soggetti estranei alla Commissione.
6. I Commissari e quanti uditi sono tenuti al segreto d'ufficio.

ART. 12 – RINVIO AD ALTRE NORME

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio al Testo Unico degli Enti Locali ed alle altre disposizioni regolamentari applicabili e compatibili.